

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3916 del 24/07/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE EX ARTT. 40-41 R.R. 41/2001 AL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA AL PRELIEVO DI ACQUA FLUENTE PER USO INDUSTRIALE DAL CANALE DELLA BOTTE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4074 del 24/07/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la delibera della giunta regionale n. 65 del 2 febbraio 2015 "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

DATO ATTO:

- che in data 02/03/2017 è stata presentata dal Consorzio della Bonifica Renana domanda di autorizzazione al prelievo di acqua fluente per l'approvvigionamento di una impresa produttiva, ai sensi degli artt. 40 e 41 del RR 41/2001 (prot. PGDG/2017/0002119 del 02/03/2017), dal Canale della Botte, che è un vettore idraulico alimentato con acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo;
- che la domanda si riferisce ad un utilizzo diverso da quello irriguo facente parte della dotazione idrica (18,5 mc/s) di cui il Consorzio della Bonifica Renana dispone in quanto Consorzio di primo grado costituente, assieme agli altri consorziati, il Consorzio di Bonifica di secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo rispetto alla concessione da Po di cui quest'ultimo è titolare;
- che il destinatario dell'approvvigionamento è la ditta RECHIM S.r.l., C.F. 01218210399, P.IVA 01289040394 con stabilimento situato in Via Argentana 4 - Fraz. Traghetto, 44048 Argenta (FE).

VALUTATO

- che l'art. 3 dello Statuto del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo prevede fra le funzioni fondamentali di quest'ultimo la distribuzione della risorsa idrica prelevata dal Po (68 mc/s) ai Consorzi di primo grado consorziati;
- che la deliberazione n. 54/10/CD del 20 dicembre 2010 quantifica in 18,5 mc/s la quota di dotazione idrica del sistema CER tramite la derivazione da Po di cui il Consorzio della Bonifica Renana è titolare per la distribuzione attraverso la rete dei propri canali;
- che l'approvvigionamento della RECHIM S.r.l. avviene con opere che insistono su canali di competenza del Consorzio della Bonifica Renana;

Preso atto della dichiarazione resa dal Consorzio della Bonifica Renana e acquisita al prot. ARPAE PGDG/2017/7863 del 24/07/2017;

Ritenuto, pertanto, che possa essere richiesta dal Consorzio della Bonifica Renana l'autorizzazione all'utilizzo di acqua fluente nei propri canali per approvvigionamento ad uso produttivo ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs 152 del 2006 e 40 e 41 del R.R. n.41 del 2001;

PRESO ATTO:

- che il prelievo sarà effettuato presso l'argine in sinistra idraulica del canale della Botte, sfruttando una chiavica esistente, in uso al Consorzio di Bonifica Renana, ubicata catastalmente al Foglio 66, Mappale 71 del Comune di Argenta (FE);
- che la risorsa sarà utilizzata dalla ditta Rechim S.r.l. all'interno dello stabilimento, sia nell'impianto di raffreddamento di un processo di recupero di solventi da rifiuti sia per rimpinguare le vasche ad uso antincendio in dotazione all'impianto;
- che l'approvvigionamento richiesto raggiunge un volume massimo di 2.400.000 mc/anno ed una portata massima di 110 l/s;
- che il volume di acqua scaricata nel Canale della Botte risponde ai requisiti di cui all'art.40 comma 1 del RR 41/2001, ovvero viene garantita la restituzione di una portata non inferiore all' 80% delle acque derivate;
- che la qualità delle acque scaricate rispetta i limiti per le acque di scarico nelle acque superficiali (tab.3 allegato 5 parte III del D.Lgs.152/2006);
- che sarà possibile controllare la quantità derivata tramite ispezione e controllo del contatore installato, che sulla base del dato di targa dell'impianto (portata-prevalenza) sarà sufficiente a calcolare l'effettivo volume prelevato.

Considerato che l'area oggetto di autorizzazione rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000), in quanto ricade nei pressi del Sito di Importanza Comunitaria IT4060017 - ZPS "Po di Primaro e Bacini di Traghetto";

Visto l'esito positivo della valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Aree Protette foreste e sviluppo della montagna della Regione con nota prot. n.0494751 del 04/07/2017 per la procedura congiunta di VIA e AIA;

Preso atto del silenzio assenso della Provincia di Ferrara alla richiesta di parere di cui alla nota prot. n. 3948 del 13/04/2017.

Dato atto che il Consorzio di Bonifica Renana ha espresso parere favorevole, anche se condizionato, alle richieste

della Rechim S.r.l. circa l'approvvigionamento idrico dal Canale della Botte;

Ritenuto che possa essere rilasciata al Consorzio della Bonifica Renana l'autorizzazione all'utilizzo di acqua fluente nei propri canali per approvvigionamento ad uso produttivo ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs 152 del 2006 e 40 e 41 del R.R. n.41 del 2001;

Verificato che il canone annuale da versare alla Regione Emilia Romagna per il 2017 per il prelievo di acqua fluente per uso industriale a favore della Rechim S.r.l. per una portata massima di 110 l/s e un volume pari a 2.400.000 mc/anno è pari ad euro 12.144,05;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate,

1. di rilasciare al Consorzio della Bonifica Renana C.F. 91313990375, con sede legale a Bologna, in via Santo Stefano n. 56, l'autorizzazione al prelievo di acqua fluente per uso industriale - ai sensi degli artt. 40 e 41 del RR 41/2001 - dal Canale della Botte alimentato con acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo;
2. di dare atto che il destinatario dell'approvvigionamento è la ditta RECHIM S.r.l., C.F. 01218210399, P.IVA 01289040394 con stabilimento situato in Via Argentana 4 - Fraz. Traghetto, 44048 Argenta (FE);
3. di stabilire che detto prelievo per l'uso industriale possa essere esercitato per una portata massima di 110 l/s e un volume pari a 2.400.000 mc/anno;
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, la ditta RECHIM S.r.l. è tenuta a restituire, nel Canale della Botte, una portata non inferiore all'80% delle acque derivate per uso industriale, e che la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni;
5. di fissare la scadenza della presente autorizzazione al 25/07/2037, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e obblighi contenuti nel disciplinare parte integrante del presente atto;
6. di stabilire ai sensi dell'art.152 della LR 3/99 in euro 12.144,05 il valore del canone per l'anno 2017 per il prelievo della risorsa idrica, dando atto che tale importo è stato versato da parte del Consorzio della

Bonifica Renana sul conto corrente n.1018766285 (coordinate IBAN: IT-10-C-07601-02400-001018766285) intestato a "Regione Emilia-Romagna somme dovute utilizzo demanio idrico DG AMB", da utilizzare per i pagamenti delle annualità future; tale importo verrà introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico" delle Entrate del Bilancio Regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
8. di approvare le disposizioni del disciplinare allegato quale parte integrante della presente autorizzazione;
9. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
12. di disporre la notifica del presente provvedimento a mezzo PEC al Consorzio di Bonifica Renana.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Zinoni
(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

ARPAE
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001

**DISCIPLINARE DI AUTORIZZAZIONE ALLA DERIVAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione al Consorzio della Bonifica Renana al prelievo di acqua fluente ad uso industriale dal Canale della Botte, alimentato con acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo, a favore della ditta RECHIM S.r.l., C.F. 01218210399;

Art.1

**Descrizione ed ubicazione delle opere di presa quantità,
modalità e destinazione d'uso del prelievo**

Il prelievo della risorsa idrica dal Canale della Botte, che è un vettore idraulico alimentato con acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo, per uso industriale, è stabilito per una portata massima complessiva pari a 110 l/s e un volume pari a 2.400.000 mc/anno.

La derivazione è effettuata sfruttando una chiavica esistente, in uso al Consorzio di Bonifica Renana, ubicata catastalmente al Foglio 66, Mappale 71 del Comune di Argenta (FE).

L'acqua derivata è utilizzata dalla ditta Rechim S.r.l. sia nell'impianto di raffreddamento di un processo di recupero di solventi da rifiuti sia per rimpinguare le vasche ad uso antincendio in dotazione all'impianto.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa e utilizzazione sopra descritte o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Autorità concedente. Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza dell'autorizzazione.

Art.3

**Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la
derivazione**

3.1 La fornitura per uso produttivo potrà essere esercitata subordinatamente - ai sensi dell'art. 40, comma 1, del RR

n.41/2001 - al fatto che venga restituito nel canale della Botte una portata non inferiore all'80% delle acque derivate.

- 3.2** La qualità della risorsa restituita deve essere compatibile con le successive utilizzazioni; pertanto, dovranno essere rispettati i limiti di emissione in acque superficiali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 di cui alla tabella 3, Allegato 5, Parte III.

Art.4

Durata dell'autorizzazione

- 4.1** L'autorizzazione è rilasciata fino al **25/07/2037** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Amministrazione concedente di dichiararne la decadenza o di revocarla anticipatamente ai sensi degli artt. 32 e 33 del R.R.41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse. La revoca anticipata non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
- 4.2** E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa.

Art.5

Rinnovo o rinuncia dell'autorizzazione, cessazione dell'utenza

- 5.1** Nel caso in cui al termine di durata previsto per l'autorizzazione persistano i fini della derivazione, potrà essere presentata istanza di rinnovo prima della sua scadenza.
- 5.2** L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e di pianificazione in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
- 5.3** In caso di rinuncia alla derivazione il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente. L'obbligo

del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Art. 6 **Decadenza, revoca**

- 6.1** L'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al verificarsi dei seguenti eventi:
- destinazione d'uso diversa da quella autorizzata;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro del provvedimento;
 - sub concessione a terzi.
- 6.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali l'autorizzazione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, l'amministrazione concedente può revocare anticipatamente l'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Art. 7 **Canone**

- 7.1** Il canone annuale da versare alla Regione Emilia Romagna per il 2017 per la fornitura alla Rechim S.r.l. ad uso industriale è pari ad **euro 12.144,05**. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, co 2 della L.R. 2/2015. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

- 7.2** Per la fornitura ad uso industriale ai sensi degli artt. 40 e 41 del regolamento regionale 41/2001 il Consorzio della Bonifica Renana è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, anticipatamente entro la data di rilascio dell'autorizzazione il canone annuo relativo, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 7.3** La sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Art. 8
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n.3/1999 per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto _____,
in qualità di delegato/legale rappresentante del Consorzio della Bonifica Renana, presa visione in data _____ del presente Disciplinare per l'autorizzazione ex artt. 40 e 41 del R.R. 41/2001, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.